CITTA' DI TERAMO

Segreteria Generale

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 09/02/2012 **Atto n. 40**

Oggetto: **DLGS 82/2005 ART. 58 E SS.MM.II. - PROVVEDIMENTI**

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **NOVE** , del mese di **FEBBRAIO** , alle ore **11.30**
in Teramo, nella sede del Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

		Presente
BRUCCHI MAURIZIO	PRESIDENTE	SI
DI SABATINO MARTINA ALFONSO	VICE SINDACO	SI
AGOSTINELLI GIACOMO	ASSESSORE	SI
CAMPANA GUIDO	ASSESSORE	SI
COZZI MARIO	ASSESSORE	SI
DI GIOVANGIACOMO GIORGIO	ASSESSORE	SI
D'IGNAZIO GIORGIO	ASSESSORE	SI
DI STEFANO RUDY	ASSESSORE	SI
MARCHESE MIRELLA	ASSESSORE	SI
ROMANELLI PIERO	ASSESSORE	NO
TASSONI MASSIMO	ASSESSORE	NO

S = Presenti n. 9 N = Assenti n. 2

Assume la presidenza **il Sindaco Dott. BRUCCHI MAURIZIO**

Partecipa alla riunione il Segretario Generale **Dott. IEZZI SERGIO**

Il Presidente, riscontrata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'Ordine del Giorno l'oggetto di cui sopra.

Si dà atto che assiste alla riunione il Direttore Generale, Dott. Furio Cugnini.

LA GIUNTA

Considerato che l'Art. 58 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede, da parte delle Amministrazioni titolari di banche dati informatizzate e quindi accessibili per via telematica, la predisposizione di specifiche procedure finalizzate all'interscambio di dati e di informazioni;

che il medesimo articolo altresì prevede, al fine di disciplinare l'accesso alle citate informazioni, l'obbligo alla predisposizione di specifiche convenzioni finalizzate a disciplinare le modalità di accesso delle Amministrazioni interessate;

che la predisposizione delle convenzioni è direttamente monitorata dall'Ente per la Digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni (Digit PA) e che la mancata predisposizione delle stesse implica precise responsabilità in capo all'Amministrazione inadempiente;

Atteso che l'Ufficio Informatizzazione, competente ai sensi di quanto disposto con Legge 183/2011 art. 15, ha predisposto, in collaborazione con l'Ufficio Contratti, uno schema di convenzione specifico, finalizzato a soddisfare quanto previsto dal richiamato art. 58 del D.Lgs 82/2005, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

che lo schema di convenzione allegato può essere adeguato alle effettive esigenze delle Amministrazioni richiedenti in relazione alla tipologia di informazione richiesta;

Visto Il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 267 del 18.8.2000;

Visti i pareri come da foglio allegato;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di approvare lo schema di convenzione che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di demandare all'Ufficio Informatizzazione tutte le attività relative agli adempimenti connessi in relazione a quanto disposto dalla Legge 183/2011 art.15;

di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

CITTA' DI TERAMO
CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI ANAGRAFICHE

TRA

il Comune di Teramo, con sede in Piazza Orsini, 16, Codice Fiscale n. 00174750679, rappresentato da _____ nella qualità di _____autorizzata alla stipula del presente atto giusta _____;

E

_____ Codice Fiscale n. _____ rappresentato dal_____nella qualità di _____ giusta _____;

PREMESSO

che dalla condivisione dei dati posseduti dalle PP.AA. possono derivare significative efficienze gestionali e migliori servizi ai cittadini ed alle imprese;

che il D.P.C.M. in data 5/5/94 prevede l'istituzione del servizio di scambio telematico di dati tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità o preposti all'informazione statistica pubblica;

che il D.P.R. 445/2000 prevede:

- che fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta da parte di una P.A. o di un gestore di pubblico servizio degli archivi dell'Amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini;

che per l'accesso diretto ai propri archivi l'Amministrazione certificante rilascia all'Amministrazione procedente apposita autorizzazione nella quale vengono indicati i relativi limiti e condizioni al fine di assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

che quando l'Amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi di quanto sopra, può procedere anche per fax o via telematica;

che al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri le Amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle Amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici nel rispetto della riservatezza dei dati personali;

che il D.lgs. n. 196/03 prevede:

- che il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente;

- che la comunicazione e la diffusione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici, ad enti pubblici economici o a privati è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;

che il D.Lgs n. 82/05 pone in capo alle Amministrazioni, titolari di banche dati accessibili per via telematica, l'onere di predisporre, gestire ed erogare servizi informatici finalizzati alla messa a disposizione e fruibilità dei dati stessi;

che l'ente per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (DigitPA) ha emanato le Linee guida per la predisposizione delle convenzioni previste dall'art. 58 del D.lgs. n. 82/05;

Richiamata la L. n. 183 del 12/11/2011, in particolare l'art. 15;
Richiamati la L. n. 1228 del 24/12/54 e il D.P.R. n. 223 del 30/5/89

SI CONVIENE

ARTICOLO 1 - L'Amministrazione Comunale di Teramo, in persona come in comparizione, si impegna a mettere a disposizione del/di _____ l'accesso alla banca dati anagrafica, al fine di consentire la visualizzazione e la produzione di stampe di informazioni anagrafiche.
_____ in persona come in comparizione, si impegna ad accedere alle informazioni contenute nella banca dati in parola, limitatamente allo svolgimento dei propri compiti d'istituto.

ARTICOLO 2 - Le parti prendono atto che le funzioni e le informazioni accessibili da parte _____ sono le seguenti:

- dati anagrafici per quel che riguarda la residenza e la posizione individuale e familiare del cittadino nell'attualità;
- dati attuali dei cittadini residenti all'estero
- esecuzione di stampe su supporto cartaceo e ad uso interno dei dati visibili a video.

_____ si impegna ad individuare il personale autorizzato all'accesso ed a comunicare i relativi nominativi, aggiornandoli se necessario, al Dirigente dei Servizi Demografici del Comune di Teramo e al Responsabile Comunale del CED. Quest'ultimo provvederà alla generazione ed alla consegna delle credenziali di accesso ad ogni soggetto autorizzato al fine di consentire l'accesso alle informazioni.
Le credenziali di accesso e le consultazioni saranno registrate.
_____si impegna ad impartire le necessarie istruzioni ai dipendenti autorizzati ed a vigilare perché siano rispettate le norme sulla sicurezza e trattamento dei dati trasmessi nonché a porre in essere tutti gli accorgimenti e le precauzioni atti ad evitare l' accesso ai dati anagrafici da parte di personale non abilitato alla consultazione e/o la loro comunicazione o diffusione a terzi.

ARTICOLO 3 - Il collegamento ai dati avviene tramite il portale istituzionale dell'Ente.
E' richiesto il possesso di software di navigazione più diffusi sul mercato tipo Mozilla Firefox o Internet Explorer versione 6 o superiore. L'accessibilità delle banche dati è garantita senza interruzioni giornaliere, salvo problemi di carattere tecnico.

ARTICOLO 4 - Il Comune di Teramo conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate dalla banca dati anagrafica e dal sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ARTICOLO 5 - Nessuna responsabilità, se non per dolo o colpa grave, deriva al Comune di Teramo per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie.

ARTICOLO 6 - _____ impegna a non richiedere al Comune di Teramo la verifica delle dichiarazioni rese dagli utenti con le modalità dell' autodichiarazione e/o della dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà.

ARTICOLO 7 - Per l'accesso via Web alla banca dati anagrafica della popolazione, in ragione del principio dello scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni inerenti le attività d'istituto e dello specifico ruolo ricoperto dal richiedente, non viene stabilito alcun canone.

ARTICOLO 8 - La presente convenzione decorrente dalla data odierna ha la durata di tre anni e in mancanza di disdetta da parte di uno dei contraenti, da farsi non meno di tre mesi prima dalla scadenza, si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno.

ARTICOLO 9 - La presente convenzione, redatta in triplice originale, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26-04-86, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono comunque a totale carico di _____ che espressamente le assume.

Letto, confermato e sottoscritto

Teramo lì …… Teramo lì……..

Per il Comune di Teramo Per…….

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. BRUCCHI MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. IEZZI SERGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Teramo, lì 16/02/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. IEZZI SERGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/02/2012:

- [x] Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- [ ] Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Teramo, lì 09/02/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. IEZZI SERGIO